REGOLAMENTO (CE) N. 1247/98 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1998

relativo alla vendita dei residui di olio d'oliva detenuti dall'organismo d'intervento greco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90 [4], dispone che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento abbia luogo mediante gara, a meno che situazioni particolari rendano necessario il ricorso ad altre procedure;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85 [6], gli organismi d'intervento possono vendere l'olio d'oliva da essi detenuto soltanto previa adozione — secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE — dell'apposito regolamento;

considerando che, a seguito delle vendite di olio d'oliva mediante gara effettuate dall'organismo d'intervento greco, è rimasta in deposito presso tale organismo una certa quantità di residui dei fondi delle vasche; che tali residui contengono una percentuale più o meno elevata di olio; che, ai fini di una corretta gestione degli oli d'oliva acquistati dall'organismo d'intervento, occorre disporne la vendita;

considerando che, per motivi commerciali connessi in particolare al fatto che, per il prodotto in causa, non esistono né un mercato né quotazioni precise, non è possibile prevedere la vendita del prodotto stesso secondo la procedura di gara precedentemente adottata per l'olio d'oliva; che è pertanto opportuno che l'organismo d'intervento greco venda il prodotto alle migliori condizioni offerte dal mercato;

considerando che, parte del prodotto suddetto, corrispondente a circa 30 tonnellate, è rimasta invenduta nel quadro della gara indetta in virtù del regolamento (CE) n. 746/98 [7] in quanto non sono state presentate offerte; che è quindi necessario rimettere in vendita tali residui;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento greco «Geniki Diefthinsi Diachiriseos Agoron Georgikon Proïonton», in appresso denominato «Gedidagep», vende sul mercato della Comunità, alle migliori condizioni, 30 t di residui di fondi delle vasche in suo possesso risultanti dagli interventi sul mercato dell'olio d'oliva.

2. L'avviso di vendita è affisso presso la sede del Gedidagep, rue Acharnon n. 241, 11253 Atene — Grecia, almeno 10 giorni della data prevista per la vendita.

3. La vendita del prodotto di cui al paragrafo 1 deve aver luogo entro il 15 luglio 1998. La consegna del prodotto venduto deve essere effettuata entro il 30 settembre 1998.

4. Il Gedidagep informa la Commissione quanto prima dei risultati della vendita.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.
[3] GU L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.
[4] GU L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.
[5] GU L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.
[6] GU L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.
[7] GU L 103 del 3. 4. 1998, pag. 16.